

Legge regionale 26 ottobre 2006 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonché in materia di personale.

Art. 20

(Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 1/2005)

1. Al comma 82 dell'articolo 3 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), le parole: <<previo apposito studio di fattibilità predisposto dalla Direzione centrale salute e protezione sociale e dall'Agenzia regionale della sanità,>> sono soppresse.

2.

(ABROGATO)

(1)(3)

3.

(ABROGATO)

(2)

Note:

1 Comma 2 abrogato da art. 2, comma 18, L. R. 30/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 40, comma 4 della L.R. 6/2006.

2 Comma 3 abrogato da art. 2, comma 18, L. R. 30/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 40, comma 4 della L.R. 6/2006.

3 Il Regolamento di cui all'art. 40, comma 4, L.R. 6/2006, è stato emanato con DPREg. 0271/Pres. dd. 1 ottobre 2009 (B.U.R. 14/10/2009, n. 41) ed entra in vigore il 15/10/2009.